Comune di Livorno

Allegato 2 PI delibera CC n…… del ……..

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Indice

Titolo I

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Componenti della I.U.C.

Titolo II
Disciplina della TARI

Capo I
Principi generali

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Servizio di gestione dei rifiuti

Art. 5 - Gettito e costo del servizio

Art. 5 bis - Computo in tariffa delle quote inesigibili del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Capo II
Ambito di applicazione del tributo

Art. 6 - Presupposto della Tari

Art. 7- Soggetti passivi e soggetti responsabili della Tari

Art. 8 - Superfici soggette alla Tari

Art. 9 - Locali ed aree escluse dalla Tari

Art. 10 - Riduzioni per produzione di rifiuti speciali

Art. 11 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

Capo III
Criteri generali per l'articolazione e per la determinazione delle tariffe unitarie

Art. 12 - Determinazione delle Tariffe Tari

Art. 13 - Articolazione della TaRi

Art. 14 - Commisurazione temporale del tributo

Art. 15 - Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze domestiche

Art. 16 - Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze non domestiche

Art. 17 - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

Art. 18 - Utenze non domestiche temporanee:Tariffa giornaliera

Capo IV
Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 19 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

Art. 20 - Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 21 - Agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di RSU per le utenze domestiche

Art. 22 - Riduzioni tariffarie per avvio al recupero di RAU per le utenze non domestiche

Art. 23 - Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

Capo V
Procedure e sanzioni

Art. 24 - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione per la Tari

Art. 25 - Modalità di riscossione e termini di versamento della Tari

Art. 26 - Rimborsi

Art. 27 - Mezzi di controllo

Art. 28 - Esito dei controlli e accertamento

Art. 29 - Sanzioni ed interessi

Art. 30 – Contenzioso

Art. 31 – Accertamento con adesione

Art. 32 – Funzionario responsabile

Art. 33 – Norma di rinvio

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Attività strumentali alla gestione della Tari

Art. 36 - Disposizioni per l'anno 2014

Titolo III
Disciplina della TASI

Art. 37 - Indicazione dei servizi indivisibili

Art. 38 - Presupposto impositivo

Art. 39 - Ambito di applicazione

Art. 40 - Soggetti passivi

Art. 41 - Base imponibile

Art. 42 - Dichiarazione

Art. 43 - Versamenti

Art. 44 - Rimborsi

Art. 45 - Istituto dell’accertamento con adesione

Art. 46 – Funzionario Responsabile

Art. 47 – Norma di rinvio

Titolo IV
Disciplina dell'IMU

Art. 48 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 49 – Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

Art. 50 - Assimilazione ad abitazione principale

Art. 51 - Riduzione base imponibile

Art. 52 - Rimborsi

Art. 53 - Istituto dell’accertamento con adesione

Art. 54 – Funzionario Responsabile

Art. 55 - Norma di rinvio

Titolo V
Norme transitorie e finali

Art. 56 – Entrata in vigore

Titolo I

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), in base a quanto disposto dall'articolo 1 della L. 27 Dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Composizione della IUC

1. Ai sensi del comma 639 della L. 147/2013 la IUC è composta da :

 1) TARI, tassa sui rifiuti;

 2) TASI, tributo per i servizi indivisibili;

 3) IMU, imposta municipale propria

Titolo II
Disciplina della TARI

Capo I
Principi generali

Art. 3
Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Livorno della componente Iuc Tassa sui rifiuti (Tari) , in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 639, art1 commi da 641 a 668, art.1 commi da 683 a 705 della L.n.147/2013.
2. Il presente Titolo integra la disciplina legislativa della Tari, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali necessari per l'applicazione del tributo stesso.

Art. 4
Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

Art. 5
Gettito e costo del servizio

1. La tariffa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono individuati tenendo conto del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. Il Consiglio Comunale approva il costo del servizio sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Nei medesimi termini il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo.

Art 5 bis

Computo in tariffa delle quote inesigibili del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

1. Ai fini della determinazione del costo della tariffa rifiuti di cui all'art 1 commi 650 e 651 della Legge 27/12/2013 n.147, sono da considerarsi componenti di costo gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati e dichiarati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (Tia) alla TARES ed alla TARI.
2. La norma di cui al comma 1 comporta che in riferimento ai crediti TIA ,afferenti al gestore, il relativo importo delle quote dichiarate inesigibili,con le modalità dei commi

3,4 e 5 del presente articolo,è riconosciuto come componente di costo aggiuntivo della tariffa da computarsi nei costi CARC di cui al D.P.R.n.158/1999 e s.m.i.

3. In riferimento ai crediti inesigibili relativi alla Tariffa di igiene Ambientale (TIA) il gestore dovrà comunicare,secondo le modalità concordate dal comune, le quote inesigibili a cadenza almeno trimestrale. Il gestore dovrà allegare un'istruttoria relativa alla tipologia delle inesigibilità ed ogni altra informazione che il comune richieda ai fini delle comunicazioni medesime.
4. Il comune ha facoltà, anche in stretta collaborazione con il gestore,di effettuare anche a campione verifiche sulle dichiarazioni di inesigibilità nonché di richiedere ogni utile informazione che riterrà opportuna al fine del controllo. Verranno in ogni caso computate ai fini del costo della tariffa, unicamente le quote inesigibili dichiarate tali dal comune previa verifica anche in contraddittorio col gestore, in ogni caso entro la data di presentazione del P.T.F.
5. Le quote dichiarate inesigibili, di cui ai commi 1) e 2), verranno computate nella tariffa dell'anno n+1 (successivo) se comunicate dal gestore entro il 30 settembre dell'anno N. Il comune si riserva la facoltà, sulla base di un'istruttoria da allegare al PTF deliberato previa delibera di giunta, di spalmare su più anni e in ogni caso non oltre gli anni di riferimento del PTF da deliberare, le quote dei crediti dichiarati inesigibili.
6. Qualora un credito dichiarato inesigibile venga successivamente a vario titolo riscosso l'introito verrà computato come componente di ricavo da detrarre dal costo della tariffa.

Capo II
Ambito di applicazione del tributo

Art. 6
Presupposto della Tari

1. Il tributo è dovuto per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte , a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani .
2. Sono escluse dalla imponibilità le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative,e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c, che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza non domestica si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di inizio attività comunicata al Registro delle imprese.
5. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno del verificarsi dell'evento, se dello stesso sia data comunicazione al Comune nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7
Soggetti passivi e soggetti responsabili della Tari

1. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte di cui al successivo art.8. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di decesso dell'utente obbligato, gli eredi , quali possessori, sono obbligati in solido.

2. Il soggetto obbligato è individuato nel soggetto che ha presentato la dichiarazione o , in mancanza, nel soggetto intestatario della scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe del Comune per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nel soggetto legalmente responsabile dell'attività .
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi restano invece tenuti a tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal rapporto tributario attinente i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il Funzionario Responsabile del tributo può richiedere all'utente obbligato la presentazione dell'elenco degli occupanti/ conduttori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (alberghi, pensioni, residence, affittacamere e simili) il soggetto passivo del tributo è individuato nel soggetto che gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente all'atto amministrativo rilasciato dal competente ufficio pubblico.
5. Per i locali ed aree assoggettate a tributo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e aree, a titolo di proprietà o altro diritto reale.
6. Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti a uffici e servizi comunali.

Art. 8
Superfici soggette alla Tari

1. Sono soggette al Tributo le superfici di locali ed aree scoperte,a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:

a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art.9.

b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:

 ι. per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;

 ιι. per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;

c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;

d) le aree scoperte operative possedute,occupate o detenute dalle utenze non domestiche, che non hanno destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo ;

e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione ovvero se occupate abusivamente; in particolare per le aree

demaniali marittime in concessione destinate ad ormeggio delle imbarcazioni e/o natanti deve intendersi assoggettata al tributo l'intera area oggetto della concessione**.**

2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art 1 della L.n.147/2013, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tributo è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per i locali la superficie di riferimento per l'assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore od inferiore o uguale al mezzo mq.
4. Le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt.1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a 1,5 mt..
5. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR.n. 138/1998.

Art. 9
Locali ed aree escluse dalla Tari

1. Non sono soggette a Tributo e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia di cui al successivo art.24. Presentano tali caratteristiche**:**

 a. i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali: centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, vasche di lavaggio, impianti e macchinari per tintolavanderie ;
 b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,5;
 c. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 d. le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 cod.civ., ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
 e. la superficie scoperta di balconi e terrazze, le verande non chiuse completamente da strutture fisse,pertinenziali alle civili abitazioni ;
 f. fabbricati inabitabili o inagibili e, di fatto, non utilizzati per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, da dimostrare tramite idonea documentazione; L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b)

della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 227 del 14/1/2004. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità .Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da professionista accertante inagibilità o l'inabitabilità.

g. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
h. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive,eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex art. 2 del DPR n. 254/03;
i. depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana.
j. aree adibite esclusivamente all'accesso, al transito, alla manovra dei veicoli delle stazioni servizio carburanti; l'esclusione non si applica alle aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti ed altri servizi;
k. aree scoperte di transito, manovra e sosta, comunque non finalizzate allo stoccaggio, degli autoveicoli all'interno del perimetro delle utenze non domestiche.
l. edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto, come le chiese, le sacrestie, i cori.

ART. 10
Riduzioni per produzione di rifiuti speciali

1.Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola ,ossia in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2.Per le superfici relative alle attività di seguito elencate per le quali risulta un'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta , le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

categorie	**Specifica ateco**	**Riduzione**
3 Autorimesse	52.21.05	10%
4 distributori di carburante	47.3	30%
9 case di cura e riposo		30%
10 ospedali		30%
11 laboratori radiologici,gabinetti dentistici,laboratori analisi mediche	86.22;86.23	15%
17/a lavanderie		30%
18 Attività artigianali tipo botteghe :idraulico, fabbro elettricista		30%
18/a falegnamerie		30%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto		30%
20 Attività industriali con capannoni di produzione		30%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		30%
21/a vetrai		30%
22 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie, pub		20%
24 pasticcerie	56.10.3	30%
25 macellerie, norcinerie pollerie	47.22,47.29.9	20%
27 pescherie	47.23	20%

3.Al fine di ottenere la suddetta riduzione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità totale dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, distinti per codice Cer, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture e dei formulari previsti dalla vigente normativa. La dichiarazione dovrà essere inoltre corredata da :

1. Planimetria quotata e in scala contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte operative, e la evidenziazione di quella parte per la quale si chiede la riduzione;
2. Identificativi catastali dell'immobile.

4.L'eventuale riduzione del tributo, emergente in seguito agli esiti dell'istruttoria compiuta

dal Comune, sarà conguagliata in occasione dell'emissione dei successivi avvisi di pagamento.
5.Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art.26.
6.Con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3 si considerano assolti gli obblighi per la fruizione della riduzione anche per gli anni successivi, salvo quanto disposto dal comma successivo.
7.Nel caso in cui dal controllo della dichiarazione prodotta emerga che il richiedente non ha prodotto rifiuti speciali o comunque rifiuti non assimilati agli urbani, si realizza la fattispecie di dichiarazione infedele, sanzionabile nella misura di cui all'art 29 comma 3 del presente regolamento.
8.In attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 649 L.n.147/2013,secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/1999, riproposte all'interno del successivo art. 17,con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività :
categoria 20: attività industriali con capannoni di produzione;
categoria 21 :attività artigianali di produzione di beni specifici.
9.Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all''esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o di merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione cui gli stessi sono collegati,o destinati alla commercializzazione,o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili.
10.Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al precedente comma 8 e 9 l'azienda interessata deve presentare apposita dichiarazione, allegando planimetria e destinazione dei locali ed aree occupate, con cui dichiari le aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, dichiarandosi disponibile ad apposito controllo da parte del competente settore tecnico del Gestore del servizio rifiuti.

Art. 11
Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della L.n.147/2013.
2. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali od aree assoggettabili a tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Capo III
Criteri generali per l'articolazione e per la determinazione delle tariffe unitarie

Art. 12

Determinazione delle Tariffe Tari

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti , riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art 15 del D.Lgs.n. 36/2003.
3. Per la determinazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999.

Art. 13
Articolazione della TaRi

1. La Tassa è articolata nelle fasce di contribuenza domestica e non domestica.

2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali- da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione- ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n.158/99.

3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce:

a) la tariffa, per ogni categoria di utenza

b) i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD tenendo conto dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999

4. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera b) del comma 3, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

5. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del Comune di Livorno, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi di cui al successivo art.lo 24 .

6. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 5, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentata dichiarazione al Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

7. Per le unità abitative ,di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti come unici occupanti , tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza in RSA o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti rimane comunque fissato in una unità.

8. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Art. 14
Commisurazione temporale del tributo

1. Il tributo è commisurato ad anno solare: l'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali od aree e perdura fino al giorno successivo a quello in cui il possesso, l'occupazione o detenzione cessa, qualora il contribuente ne presenti l'apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al successivo art.lo 24 .

Art. 15
Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo domestico secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 .
2. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo domestico e della superficie posseduta, occupata o detenuta.
3. La parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
4. La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. Detto coefficiente può essere aggiornato su base annua con l'adozione della delibera di definizione delle tariffe.
5. L'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data del 28 febbraio dell'anno di riferimento. Eventuali variazioni del numero degli occupanti o detentori dell'immobile verificatesi successivamente a tale data saranno conguagliate in occasione dei successivi avvisi di pagamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, sulla base della modulistica fornita dal Comune stesso, contenente, tra l'altro, i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio,che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della

suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

7. Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.
8. Per le unità immobiliari classificate come civili abitazioni o relative pertinenze non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza, si applica la sola parte fissa della tariffa del tributo.
9. Per le altre tipologie di unità immobiliari, possedute da persone fisiche e non locate , non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, si applica la sola parte fissa della tariffa del tributo con riferimento alla categoria dei depositi senza vendita diretta, di cui al successivo articolo 17.

Art. 16
Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio – economica del Comune, nonché delle potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a Tariffa sulla base di quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. La parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività tenendo conto di quanto previsto dall'art 6 del DPR n. 158/1999 e nel punto 4.4 dell'allegato 1 al medesimo Decreto.

Art. 17
Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:
 1) musei, biblioteche, associazioni,
 1a) Scuole, istituti religiosi,luoghi di culto;
 2) cinematografi e teatri;

3) autorimesse; depositi senza alcuna vendita diretta;parcheggi;
4) campeggi, impianti sportivi,palestre, distributori carburanti,;
5) stabilimenti balneari
6) esposizioni, autosaloni
7) alberghi con ristorante
8) alberghi senza ristorante
9) case di cura e riposo
10) ospedali
11) uffici, agenzie, studi professionali
12) banche e istituti di credito
13) negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria e altri beni durevoli
13a) ferramenta
14) edicola, farmacia, plurilicenze beni non deperibili
14a) tabaccai
15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,gallerie d'arte
16) banchi di mercato beni durevoli
17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17a) lavanderie
18) attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista
18a) falegnamerie
19) carrozzeria, autofficina, elettrauto
20) attività industriali con capannoni di produzione
21) attività artigianali di produzione beni specifici
21a) vetrai
22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto) , pub
23) mense, birrerie, hamburgherie
24) bar, caffè, pasticceria
25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25a) panifici e torrefazioni
26) plurilicenze alimentari e/o miste
27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28) ipermercati di generi misti non deperibili (ingrosso e dettaglio in grandi magazzini)
29) banchi di mercato genere alimentari
30) discoteche, night club
31) depositi containers,vaste aree scoperte, aree demaniali in concessione per ormeggio imbarcazioni e/o natanti.

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA come da apposita tabella di transcodifica da approvarsi in sede di adozione delle tariffe, o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia, fatta comunque salva, in ogni caso, la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione al una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuarne anche i relativi coefficienti .
4. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'applicazione della Tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
7. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es.mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi la tariffa applicata segue la destinazione d'uso dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l'autonoma definizione catastale dell'immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.
8. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche – in costanza di allacciamenti ai servizi a rete o per la presenza in loco di macchinari, attrezzature, che rendono quindi ancora utilizzabile il locale od area, - è calcolato con la tariffa applicata ai depositi senza alcuna vendita diretta, limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.Nel caso in cui manchino sia allacciamenti ai servizi a rete e arredi/ macchinari si applica la sola parte fissa della tariffa del tributo.
9. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione del tributo, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, il tributo è determinato presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.Il tributo non è dovuto se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale , regolarmente denunciata ai fini del tributo, o presso il richiedente la prestazione.

Art. 18
Utenze non domestiche temporanee:Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico , per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui,

anche se non continuativi ma ricorrenti il tributo è corrisposto in base tariffa giornaliera

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,attribuita alla categoria corrispondente maggiorata del 50% .
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le utenze non domestiche temporanee che concorrono all'organizzazione di manifestazioni od eventi (eventi sportivi, mercati speciali, fiere, iniziative gastronomiche, feste, manifestazioni socio/culturali in genere) non comprese nell'ordinario servizio di raccolta e smaltimento di nettezza urbana previsto nel contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra Comune e Gestore, la Tariffa è assorbita da quanto previsto in specifici contratti obbligatori tra il promotore delle manifestazioni (qualora individuabile) o i singoli occupanti ed il Gestore stesso. Il contratto è conforme all'apposito listino prezzi del Gestore ed è comunque congruo rispetto ai costi che devono essere sostenuti per la pulizia di tutta la superficie interessata
10. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al Gestore del servizio rifiuti .

Capo IV
Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 19
Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi :

a) per le utenze domestiche :

le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo o di utente che risieda o dimori altrove, comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia (anche originaria), indicando l'abitazione di residenza e

dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo;

b) per le utenze non domestiche :

locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni annui: riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che autocertifichi (art 47 DPR 445/2000) la situazione dichiarata.

2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare con le modalità e nei tempi previsti dal successivo art.lo 24.
3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della Tariffa ridotta, entro 30 giorni dal loro verificarsi e comunque entro la perentoria scadenza del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni per la riduzione sono venute meno. In difetto, con accertamento del Comune, si provvede al recupero del Tributo con l'applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione .
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dai seguenti artt.li 20 e 21, qualora concorrenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'80% della parte variabile della Tariffa del tributo.

Art. 20
Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nel regolamento di cui al precedente art. 2, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.

2. I possessori, occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dalla area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini**.**

3. Ai possessori, occupanti o detentori di locali e aree situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta è riconosciuta una riduzione pari al 50% della intera tariffa. La distanza che rileva ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione tariffaria è misurata in line d'aria tra il punto di conferimento e l'intersezione con la pubblica via della strada privata di accesso al locale o all'area interessata

4. In caso di situazioni di grave carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio consistenti nelle seguenti fattispecie

a. i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di cui all'art 2;

b. non sia rispettata la frequenza di raccolta indicata nel contratto di servizio

gli utenti interessati possono presentare formale e motivata diffida al Gestore del Servizio ed al settore Tributi del Comune;dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio o ad argomentarne l'insussistenza, il tributo è ridotto in misura pari al 60%.

5. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dagli art 18,19 e 21 del presente regolamento entro il limite massimo dell'80% dell'intera tariffa ordinaria.

Art. 21
Agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di RSU per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto a presentare apposita domanda per una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. La percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa del tributo è calcolata a consuntivo sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
3. Le riduzioni tariffarie emergenti saranno rapportate alla corrispondente somma stanziata per tale fattispecie nel bilancio comunale
4. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 10 % della quota variabile della tariffa.
5. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le modalità operative per l'articolazione e l'applicazione dell'agevolazione *COMPOSTAGGIO DOMESTICO.*
6. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
7. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le modalità operative per l'articolazione e l'applicazione dell'agevolazione.
8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art.22

Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo di RSAU per le utenze non domestiche

1. Sono previste riduzioni della parte variabile del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio al riciclo di RSAU (rifiuti speciali assimilati agli urbani), diretto o tramite soggetto autorizzato.
2. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, indicante la quantità dei rifiuti assimilati avviati autonomamente al riciclo nell'anno precedente, l'indicazione del soggetto al

quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture, dei formulari previsti dalla vigente normativa nonché planimetria quotata e in scala dell'intera superficie occupata comprensiva degli identificativi catastali.

3. La parte variabile del tributo è ridotta solamente nel caso in cui emerga dalla documentazione fornita dal contribuente che il rapporto tra quantitativi di RsAU auto avviati al riciclo e quantitativo medio di RSAU producibile secondo la tabella dei coefficienti indicati nella delibera del Consiglio Comunale e la superficie assoggettabile a tributo, sia pari al 15%. In tal caso la riduzione per autonomo avvio al recupero sarà calcolata in proporzione alla percentuale di rifiuto avviata al recupero superiore al 15%.
4. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 2 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti .
5. Per le utenze non domestiche che abbiano concluso convenzioni col Gestore del servizio rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art 12 comma 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, approvato con delibera CC n.65/2013 e s.m.i, alla dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere allegata esclusivamente la certificazione rilasciata dal Gestore dalla quale emerga l'avvio al riciclo (e non all'incenerimento) degli RSAU conferiti e la planimetria quotata e in scala dell'intera superficie occupata comprensiva degli identificativi catastali.

Art. 23
Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico . Tali agevolazioni si articolano in esenzione e riduzione del 50% dell'ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE le cui soglie sottoelencate saranno approvate, ed eventualmente aggiornate, con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
2. Condizioni di ammissibilità per la presentazione di istanza di agevolazione Tari sono le seguenti:

 a) **Esenzione totale** dalla Tari (nucleo familiare con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, inferiore o pari a **€ 5.500**)
 b**) Riduzione del 50%** della Tari (nucleo familiare con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, compreso tra € **5.500,01 e € 6.500**)
 c**) Riduzione del 50%** della Tari (nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3 con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, fino a **€ 7.500**).

3. Il possesso, da parte del contribuente di valida attestazione Isee rientrante nei limiti suddetti, consente di presentare apposita domanda diretta all'ottenimento

dell'agevolazione; le domande saranno ricevute a partire dalla data che verrà stabilita con delibera di Giunta.

4. I contribuenti che presentano la domanda di agevolazione allegando l'attestazione Isee posseduta, sono esonerati dall'obbligo di presentare negli anni successivi a quello della prima richiesta nuova attestazione Isee. L'ufficio comunale competente provvederà automaticamente al controllo ed alla verifica dell'Isee posseduta . Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.
5. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà , oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
6. L'ufficio comunale competente provvederà a dare opportuna segnalazione all'ufficio comunale competente per la Tari delle istanze ritenute idonee.
7. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.
8. Le agevolazioni saranno quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei familiari con Isee più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra.

Capo V
Procedure e sanzioni

Art. 24
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione per la Tari

1.I soggetti passivi di cui all'art.7**,** sono tenuti a presentare al Comune, nei trenta (30) giorni successivi all'inizio del possesso,detenzione**,** occupazione o conduzione di locali od aree tassabili apposita dichiarazione unica dei locali ed aree tassabili valida ai fini Tari, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune.

2.Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobligati occupanti/detentori o possessori.

3.La dichiarazione può essere trasmessa al Comune mediante consegna diretta o invio a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r),o, per le utenze domestiche, avvalendosi dell'apposita procedura on line telematica. E' possibile la presentazione delle denunce in via telematica, tramite professionisti abilitati muniti di firma digitale.

4.La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente :

a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;

c) l'ubicazione,il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente) , la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;

d) gli identificativi catastali dell'immobile;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

4 bis. Per le utenze domestiche che acquisiscono la residenza nel Comune di Livorno o che, già ivi residenti, effettuano un cambio di abitazione all'interno dello stesso la dichiarazione Tari è sostituita dalla dichiarazione di residenza già presentata presso l'Anagrafe del Comune.

4. ter Qualora dalla dichiarazione di residenza resa al competente settore Anagrafe non sia possibile ricavare con esattezza tutti gli elementi per la corretta individuazione della base imponibile, l'Ufficio competente invita il contribuente alla presentazione della dichiarazione.

5. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a)i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

b) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale, indirizzo pec);

c) l'ubicazione,il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente) , la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;

d) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di spazio e suolo pubblico;

e) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

f)la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.

5 bis Per le utenze non domestiche costituite dalle attività produttive tenute alla presentazione della Scia ex DPR n. 160/2010 in occasione dell'inizio attività, la dichiarazione tari è sostituita dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività presentata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

5 ter Qualora la Segnalazione Certificata inizio attività presenti incertezze su aspetti rilevanti ai fini dell'individuazione della base imponibile Tari, l'ufficio competente invita il contribuente a fornire le informazioni integrative necessarie.

6. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione del tributo siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione del tributo, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

7. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree nonché quella di variazione che determini un minor importo del tributo, deve essere presentata entro il decadenziale termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'evento modificativo e, se debitamente accertata, ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento modificativo stesso .

9. La dichiarazione cessata occupazione /detenzione o possesso dei locali e delle aree presentata oltre il termine di cui al comma 8 produce effetto dalla data della sua presentazione, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede

di recupero d'ufficio. Costituisce idonea prova di cessazione:

a) l'assolvimento del tributo da parte di altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente,qualora dalla dichiarazione tardiva di cessazione emergano i dati e del proprietario dell'immobile e degli identificativi catastali dello stesso ;

c) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

10.Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza,comprese le modifiche attinenti la diversa composizione del nucleo familiare, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno,sono considerate per il tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art.26.

11.La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

12.Il Comune rilascia la ricevuta della comunicazione: nel caso di spedizione postale si considera la ricevuta al giorno indicato con il timbro; nel caso di trasmissione via fax o tramite supporto telematico si considera la ricevuta al giorno indicato dalla specifica modalità di comunicazione.

13.Per le utenze domestiche iscritte nella anagrafe della popolazione residente nel Comune non vi è obbligo di comunicare la variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, qualora tali variazioni siano interne al territorio e alla popolazione del Comune di Livorno.

14.La variazione dell'ammontare del tributo dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

15. La prima applicazione del Tributo avviene sulla base dei dati relativi alle superfici dichiarate o accertate in relazione alla Tia ed alla Tares alla data del 31 dicembre 2013.

16.In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentata apposita istanza di autotutela al Comune a cura dei contribuenti interessati.

17. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini previsti per il pagamento del tributo.

Art. 25
Modalità di riscossione e termini di versamento della Tari

1. La Tassa sui Rifiuti (Tari) è versata al Comune, mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.lgs.n. 241/1997 (modello F24).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto ed il relativo tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo di pagamento della tassa alle date prefissate.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti , rispettivamente, il giorno 16 dei mesi di maggio, settembre e novembre, o in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
5. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini indicati , tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L.n.296/2006.

Art. 26
Rimborsi

1. Nei casi in cui il contribuente abbia effettuato pagamenti del tributo superiori alla somma dovuta, e non sia possibile procedere a successivi conguagli compensativi per cessazione dell'utenza, il Funzionario Responsabile del Tributo dispone il rimborso entro 180 giorni dalla data della presentazione della domanda, ex art.lo 1 c.164 L.n.296/2006.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno come indicato nell'art 8 del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 27
Mezzi di controllo

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione del Tributo. A tale scopo può:
 a. rivolgere agli utenti invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione del Tributo e a rispondere a questionari relativi a dati ed elementi specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 b. utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici o soggetti economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze, nonché raccogliere dati relativi a singole utenze presso gli enti che gestiscono le forniture di energia elettrica, gas ed acqua in esenzione da spese e diritti:
 c. in caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente il Comune, tramite personale incaricato e munito di apposita autorizzazione, può accedere agli immobili soggetti a tributo per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso da comunicare al domicilio dell'interessato almeno 5 giorni prima della verifica, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di controllo, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente, degli accertatori di cui ai commi 179-182 della l.n.296/2006, di soggetti pubblici o privati di provata affidabilità o competenza con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.

Art. 28
Esito dei controlli e accertamento

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese procedurali e di notifica . L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.lgs.n. 241/1997 (modello F24).
3. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione sarà proceduto alla riscossione coattiva con ruoli coattivi di cui al DPR 602/1973 tramite Agenzia Entrate Riscossione, secondo quanto disposto dall'art 3 comma 2 bis del Regolamento delle Entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35/2018.

Art. 29
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene emesso avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento ed irrogata contestualmente la sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97, così come disposto dall'art 1 comma 695 della L.n.147/2013. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'art. 27, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli stessi , si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art 8 del vigente regolamento comunale delle entrate, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 31
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art 50 del D.lgs.n. 449/1997 alla tassa sui rifiuti si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate tributarie.

Art. 32
Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della l.n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 33
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 comma 639, art.1 commi da 641 a 668, art.1 commi da 683 a 705 della L.n.147/2013, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (CC n. 65/2013 e s.m.i), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani con riflessi sull'applicazione del tributo, si intendono

automaticamente trasferite nel presente Regolamento,qualora non comportino discrezionalità nell'applicazione.

Art. 34
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della Tares di cui all'art 14 della L.n.214/2011.
2. L'attività di accertamento e riscossione della Tares, i cui presupposti si siano verificati dal 01/01/2013 al 31/12/2013, continua ad essere effettuata dal Comune, anche successivamente al termine di cui al precedente comma 1.
3. L'attività di accertamento e riscossione della Tia, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2012, continua ad essere effettuata dal Gestore del servizio, anche successivamente al termine di cui al precedente comma 1. Il Gestore trasmetterà all'Ufficio comunale competente per la tassa sui rifiuti i dati relativi agli accertamenti Tia relativi a presupposti di tariffa verificatisi entro il 31/12/2012.Per le attività di accertamento della Tia, con particolare riferimento all'istituto della rateizzazione, il Gestore del servizio può avvalersi delle previsioni contenute negli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Livorno (delibera CC.50/2008 e s.m.i.) , mutuandone presupposti e metodi.
4. Per il primo anno di applicazione della Tari, con decorrenza dal 1/1/2014, il Comune assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini Tarsu, Tia e Tares nonché quanto emerga da accertamenti divenuti definitivi nei precedenti regimi di prelievo rifiuti.

Art. 35
Attività strumentali alla gestione della Tari

1. Le attività strumentali di supporto alla gestione Tari ***possono essere*** affidate, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 691 della l.n.147/2013, ***al soggetto al quale alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto*** .
2. ***In tal caso*** la Giunta Comunale approva la convenzione regolante il rapporto tra Comune e soggetto gestore del servizio rifiuti per le modalità operative di svolgimento del servizio di supporto Tari.

Art. 36
Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo Tari deve essere corrisposto in tre rate, aventi scadenza, rispettivamente, il 31 luglio, 16 settembre e 16 novembre. Resta comunque fatta salva la possibilità di provvedere al pagamento del tributo in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.
2. Nel caso in cui il Decreto del ministero dell'Economia e Finanze ,di cui al comma 688 dell'art. 1 della l.n.147/2013 relativo all'approvazione dei codici tributo da indicare nei modelli di pagamento unificati, sia pubblicato oltre il 15 maggio 2014, la scadenza della prima rata di versamento deve individuarsi nel 31 agosto.

Titolo III
Disciplina della TASI

Art. 37
Indicazione dei servizi indivisibili

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:

2. Il Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio preventivo, determina annualmente in maniera analitica per ciascuno di detti servizi i costi alla cui copertura il gettito TASI è destinato.

Art. 38
Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 39
Ambito di applicazione

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 40
Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore e il detentore o comunque l'occupante a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Il possessore e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 671 e 681 della L.147/2013, vi siano più soggetti possessori tenuti solidalmente al versamento della TASI, e solo uno od alcuni di essi siano utilizzatori diretti dell'unità immobiliare, l'importo complessivamente e solidalmente dovuto si determina applicando l'aliquota e l'eventuale riduzione o esenzione spettante al o ai soggetti contemporaneamente possessori ed utilizzatori.
4. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 671 e 681 della L.147/2013, vi siano più soggetti detentori tenuti solidalmente al versamento della TASI e solo uno o alcuni di essi siano utilizzatori diretti dell'immobile soggetto a tassazione, l'importo della quota dovuto complessivamente e solidalmente dai detentori si determina applicando le eventuali riduzioni o esenzioni spettanti a chi utilizza direttamente l'immobile.

Art. 41

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dal presente regolamento per l'IMU.
3. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

Art. 42
Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare apposita dichiarazione, sui modelli messi a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 43
Versamenti

1. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte dei contribuenti.
2. Il versamento è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si protratto il possesso, la detenzione o l'occupazione: a tal fine il mese in cui il possesso, la detenzione o l'occupazione si sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
4. Il versamento della prima rata, con scadenza 16 giugno, deve essere pari al tributo dovuto, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, per il periodo di possesso del primo semestre.
5. La seconda rata, con scadenza 16 dicembre, deve essere pari al saldo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
6. E' comunque consentito il pagamento del tributo dovuto per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
7. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
8. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
9. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 44

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Nel caso indicato al precedente comma 2, il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

Art. 45
Istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è disciplinato dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 31/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46
Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della l.n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tasi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 47
Norma di rinvio

1. Per quanto riguarda la soglia minima per il versamento ed il rimborso del tributo, gli interessi ed i versamenti rateali, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie sopracitato.

Titolo IV
disciplina dell'IMU

Art. 48
Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 49
Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, in applicazione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, con propria delibera la Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. I valori medi venali, di cui al comma 2, sono soggetti a revisione con cadenza biennale.

Art. 50
Assimilazione ad abitazione principale

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 51
Riduzione base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 227 del 14/1/2004.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

4. Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:
 a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità o inabitabilità.
7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 52
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Nel caso indicato al precedente comma 2, il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

Art. 53
Istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è disciplinato dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 31/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54
Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della l.n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'IMU a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 55
Norma di rinvio

1. Per quanto riguarda il tasso degli interessi ed i versamenti rateali, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie sopracitato

Titolo V
Norme transitorie e finali

Art. 56
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.